

IN BREVE n. 004-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

INPS e ASSISTENZA FISCALE

Col messaggio 1084 del 15 gennaio 2009 l'INPS comunica che, anche per l'anno 2009, presterà l'assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

Pertanto, le strutture territoriali provvederanno ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all'assistenza fiscale da parte dell'Istituto, pianificando le attività da svolgere.

IL RISCATTO È PIÙ AGEVOLATO DEL FONDO PENSIONE da Sole 24 ore

D - Mio figlio è prossimo al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Il riscatto è conveniente farlo al conseguimento della stessa, dopo l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici o al compimento della specialistica (6 anni più 5 anni)? Oppure è preferibile un fondo pensione?

R - La legge 247/2007 stabilisce che il riscatto può essere chiesto all'Inps anche dai giovani che al momento della domanda non sono ancora iscritti a un'altra forma di previdenza. In questo caso possono fruire anche della facilitazione che consiste nel pagare la somma richiesta in 120 rate mensili senza interessi. In più il genitore, finché il figlio risulta fiscalmente a carico, può avvalersi della detrazione di imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto.

Le somme pagate per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo Inps e rivalutate dalla data della domanda con le regole del sistema contributivo.

Su richiesta dell'interessato, il montante complessivo (importo versato più interessi) viene trasferito alla gestione pensionistica o cassa professionale dove risulterà iscritto una volta iniziata l'attività. Attualmente il riscatto è da preferire al fondo pensione perché gode di maggiori agevolazioni.

Non necessariamente però le due opzioni sono alternative. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato, i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti.

In questo modo potranno, tra l'altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.

IL RISCATTO SI PUÒ PAGARE A RATE O IN UN'UNICA SOLUZIONE

da Sole 24 ore

D - Ho ottenuto dall'Inps accoglimento della domanda del riscatto laurea presentata nel 2008. L'importo scaturito è di 102.000 euro; ho scelto di rateizzarlo in 120 rate mensili iniziando a versare dal settembre 2008 con bollettini postali Inps. Dovendo ultimare i versamenti entro il dicembre 2010 per poi andare in pensione dal 1 gennaio 2011, per ottimizzare la deduzione fiscale, vorrei versare l'intero importo di cui sopra ripartendolo su tre anni e quindi effettuando in anticipo i versamenti.

Con tale modalità otterrei il massimo risparmio fiscale. Vorrei sapere la vostra opinione su tale operatività.

La Legge prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o sino a 120 rate mensili.

Inoltre, con quali modalità dovrei versare: uno o più bollettini mensili?

R - La risposta è positiva. Con la circolare 29/2008 l'Inps ha confermato che il riscatto del corso di laurea, secondo quanto previsto dalla legge 247/2007, può essere pagato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Al tempo stesso è stato anche chiarito che l'assicurato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate senza perdere con ciò il beneficio della dilazione non gravata da interessi. Le modalità di pagamento con bollettini di conto corrente postale o altro mezzo potranno essere concordate con l'ufficio Inps che ha trattato la pratica di riscatto.

COSÌ IL CORSO DI STUDI INCREMENTA LA PENSIONE da Sole 24 ore

D - Mio figlio, di 33 anni, ha ricevuto dall'Inps il calcolo dell'importo per ottenere il riscatto di laurea, rimborsabile in 120 rate mensili. Considerando l'onerosità del riscatto e che comunque andrà in pensione con il sistema contributivo e dovrà lavorare almeno 40 anni, mi chiedo quale è la convenienza del riscatto Inps rispetto ad una pensione complementare di pari importo versato.

R - La questione sollevata dal lettore riguarda un po' tutti i giovani per i quali il riscatto è chiaramente un investimento a lungo termine. La convenienza varia in base alla storia previdenziale di ognuno e alla propensione a destinare una parte dei risparmi a quella che sarà in futuro la loro pensione. In linea di massima è bene comunque non basare la scelta solo in funzione di un possibile pensionamento anticipato.

E questo per due motivi.

Non è detto, anzitutto, che nel tempo non cambino le regole in vigore, in base alle quali si può andare in pensione con 40 anni di contributi a qualsiasi età o anche con 35 anni di versamenti legati a un'età minima che dal 1013 sale a 62 anni per i lavoratori dipendenti. C'è da considerare inoltre che nel sistema contributivo il pensionamento anticipato conviene fino a un certo punto in quanto il capitale accumulato (il cosiddetto montante) si trasforma in pensione con un coefficiente più basso per età sotto i 65 anni.

Chi decide di riscattare gli anni dell'università farà bene quindi a valutarne l'opportunità soprattutto in funzione di quello che è un vantaggio certo, dato dall'incremento che avrà la futura pensione.

Sotto questo profilo difficilmente altre forme di investimento possono avere lo stesso rendimento in quanto non sono previste le stesse agevolazioni.

Non necessariamente il riscatto della laurea va però considerato alternativo all'iscrizione a un fondo pensione. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l'altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.

PENSIONI - SULLA IRREPETIBILITA' DELLE SOMME PERCEPITE IN BUONA FEDE

La Corte dei Conti Emilia Romagna (sentenza 3.12.2008 n. 1191) riconosce, in ipotesi di indebito maturato in relazione a un trattamento di pensione provvisorio, l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, laddove l'erronea erogazione si sia protratta nel tempo al punto da ingenerare nel pensionato un ragionevole affidamento sulla legittimità delle somme attribuite e l'importo da recuperare sia comunque tale da incidere sulla situazione economica dell'interessato.

Tale impostazione risulta confortata dalla recente QM n. 7/2007 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

IN ALLEGATO A PARTE - Corte Conti Emilia Rom. sent.1191/08 (documento 020)

NONNI VIGILI

Secondo l'Anci Veneto (nota n. 3234 del 18 dicembre 2008) il Comune deve attivare le polizze di responsabilità civile e infortuni per assicurare l'attività di tutti gli anziani che svolgono mansioni socialmente utili (la disciplina normativa in materia poggia sul dlsg 503/1992), quale risposta agli anziani autosufficienti che hanno diritto di mantenere un ruolo attivo nella società, prevenendo così forme di disagio ed emarginazione, garantire servizi alla cittadinanza che altrimenti ne rimarrebbe priva, alleviare infine le precarie condizioni economiche collegate a trattamenti pensionistici assai esigui.

In particolare, viene inoltre specificato che il nonno vigile non è confondibile con le diverse tipologie del lavoratore socialmente utile o del soggetto impiegato in contratti a progetto, anche se il Comune deve approntare un programma per lo sviluppo di queste attività che possono riguardare la sorveglianza davanti alle scuole oppure l'assistenza generica alla comunità. Tuttavia in tutte queste ipotesi non si configura alcun rapporto di subordinazione tra l'anziano e il Comune anche se vengono disposte regole organizzative di base per lo svolgimento del servizio (vedi ordinanze 16 e 17 del 7 novembre 2008 della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza).

Inoltre né la legge finanziaria 2008 né il pacchetto Brunetta legge 133/2008 pongono divieti o limiti all'utilizzo della figura degli anziani socialmente utili.

Va ricordato anche che l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 503/1992 specificare l'assenza di ogni obbligo di contribuzione nei confronti dell'Inps in caso di impiego di anziani in attività socialmente utili. La legge per contro nulla dice circa gli obblighi assicurativi che ne conseguono. A questo proposito l'Inail con la nota del 1 marzo 2007, chiarisce che va aperta una posizione assicurativa a favore degli anziani impiegati direttamente dai comuni in mancanza di convenzioni con associazioni o altri enti.

REPERIBILITA' DEL CHIRURGO OSPEDALIERO

In BREVIA 002/2009 avevamo riportato la massima della sentenza della Cassazione 30 dicembre 2008 numero 48379:

Il chirurgo in servizio di reperibilità chiamato dal collega già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico deve recarsi subito in reparto a visitare il malato. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato da parte del chiamato. Il medico deve dunque intervenire senza avere la possibilità di obiettare.

Inoltre è del tutto irrilevante che dall'indebita condotta di rifiuto derivi un effettivo pregiudizio per i beni finali presi in considerazione della norma. In altre parole non conta se la persona è guarita anche senza l'intervento del chirurgo.

Infatti il rifiuto d'atti d'ufficio, questo il reato di cui risponde il sanitario, consuma con la violazione del suddetto obbligo di responsabilità che non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico.

Attenzione, rischia dunque il carcere (come nelle fattispecie in oggetto: sei mesi di reclusione oltre le spese processuali) il chirurgo reperibile che, chiamato da un collega per una presunta urgenza, non si reca immediatamente in ospedale per visitare il paziente, a prescindere dal fatto che si tratti di un caso grave oppure no.

Ci viene chiesto il dispositivo della sentenza che riportiamo nella documentazione allegata.

IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione sent. 48379/2008 (documento 021)

ROTTAMAZIONE OSPEDALIERI

Si allega il provvedimento del Direttore generale dell'Assessorato Sanità Lombardia in merito all'applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133 del 2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - Sospensiva del DG Sanità della Regione Lombardia
(documento 022)**

PEREQUAZIONE PENSIONI - INAMMISSIBILI MECCANISMI DIVERSI DA QUELLO ISTAT

La Corte Costituzionale con Ordinanza 12.1.2009 n. 2 ha dichiarato inammissibili meccanismi diversi da quello attuale dell'ISTAT nella perequazione automatica delle pensioni.

IN ALLEGATO A PARTE - Ordinanza Corte Cost. 12 gen. 09 n. 2 (documento 023)

AGENZIA ENTRATE - CREDITO DI IMPOSTA IN ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 20 gennaio 2009, ha dato risposta ad un interpello sull'interpretazione dell'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), riguardante il credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l'assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i lavoratori già impiegati in ragione di un **contratto di lavoro a progetto** non più in essere, sono annoverabili tra i lavoratori che hanno perso l'impiego precedente; pertanto, l'impresa, assumendo con contratto a tempo indeterminato i soggetti già impiegati con contratto a progetto (anche presso altro datore di lavoro), può fruire del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle altre condizioni per accedervi previste dalle disposizioni vigenti in materia. Per quanto, invece, attiene alla trasformazione del **contratto di inserimento** in contratto di lavoro a tempo indeterminato e la relativa agevolazione, l'Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente in quanto non è agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato.

IN ALLEGATO A PARTE - Agenzia entrate Risoluzione 14/E (documento 024)

GARANTE PRIVACY - TRATTAMENTO DATI GENETICI

E' stata differita di un anno, sino al 31 dicembre 2009, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 90 del Codice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65 (Registro delle deliberazioni Del. n. 75 del 19 dicembre 2008).

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Del. n. 75/2008 (documento 025)

CONSENSO INFORMATO - NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

L'assenza di consenso, in mancanza di esplicito rifiuto, quando l'intervento ha prodotto un beneficio per la salute del paziente non fa incorrere il medico in responsabilità penali.

Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis, sia concluso con esito fausto, nel senso che dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative apprezzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo delle lesioni personali quanto sotto quello della violenza privata.

Quella del medico è una professione di “pubblica necessità” ed è per questo che questa attività non ha bisogno, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata quale il consenso del paziente al trattamento che escluda l'antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le regole.

Cassazione Penale Sezioni Unite, 18/12/2008 - 21/01/2009, n. 2437

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE PENALE SEZ.UNITE sentenza n. 2437/2009
(documento 026)**